

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1903-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 3029)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2002*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica, elaborato conformemente al modello redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane, tende ad assicurare una più corretta applicazione da parte di Israele e dell'Italia delle rispettive legislazioni doganali e ad agevolare e semplificare le procedure, anche al fine di rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori economici in esso coinvolti.

Per il suo tramite, le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto delle rispettive legislazioni doganali e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

Si richiamano, di seguito, le disposizioni che paiono più significative.

L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale.

L'articolo 11 prevede la possibilità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente per deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente, definendo le relative modalità.

L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro ri-

chiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni che sono o appaiono in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Una Commissione mista è istituita per seguire l'esecuzione dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle controversie sulla sua interpretazione (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 quantifica in euro 17.005 annui a decorrere dal 2003 l'onere derivante dall'approvazione del provvedimento.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del provvedimento.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

28 gennaio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

28 gennaio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.005 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

